

Comune di Soraga di Fassa
Provincia Autonoma di Trento

NOTA INTEGRATIVA
al bilancio di previsione ee.ff. 2026-2027-2028



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N.

SOMMARIO

Premessa	2
quadro normativo di riferimento	3
criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni	5
sezione 1 - bilancio di previsione e.f. 2024-2025-2026	6
1. Il bilancio finanziario triennio 2024-2025-2026	6
2. Dimostrazione degli equilibri generali di bilancio	12
3. Vincoli di finanza pubblica	14
4. Fondo pluriennale vincolato	15
5. Accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali ai sensi del comma 859 e seg. Della legge 145/2018.	15
6. Fondo crediti di dubbia esigibilità	19
7. Entrate e spese di carattere non ripetitivo	23
sezione 2 - analisi delle risorse	24
8. Fonti di finanziamento	24
9. Titolo 7 - anticipazione tesoreria	31
10. Titolo 9 – entrate per conto terzi e partite di giro	31
11. Fondo pluriennale iscritto in entrata	32
sezione 3 analisi delle spese	32
12. Analisi delle spese	32
13. Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	37
14. Uscite per conto terzi e partite di giro	37
sezione 4 analisi del bilancio	37
15. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.	37
16. Indebitamento con analisi della relativa sostenibilit� e andamento tendenziale nel periodo di mandato	37
17. Avanzo presunto applicato in bilancio	38
18. Parametri enti deficitari	38
sezione 5 - organismi partecipati	39
19. Enti e organismi partecipati	39
20. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali.	39

PREMESSA

Il nuovo sistema della contabilità armonizzata, disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ha previsto diverse novità sia nella tenuta delle registrazioni contabili che nella programmazione di bilancio.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento questo termine è stato rinviato all'01.01.2017, mentre l'anno 2016 è stato un anno di sperimentazione e di tenuta della contabilità secondo questi principi, ma a solo scopo conoscitivo.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sul principio contabile generale della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Sia il D.Lgs. 91/2011 concernente le altre amministrazioni pubbliche che il decreto legislativo 118/2011 prevedono la sperimentazione di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, cd. "potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza.

La corretta applicazione di tale principio, consentirà di:

- conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
- evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
- rafforzare la programmazione di bilancio;
- favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
- avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

I principi contabili applicati sono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

La struttura del bilancio, con l'adozione di questo nuovo sistema di contabilità armonizzata, è notevolmente cambiata rispetto al passato. Infatti, per quanto riguarda la spesa, la stessa è articolata in missioni, programmi, macro aggregati e titoli (ulteriormente divisi in capitoli ed articoli), mentre l'entrata è suddivisa in titoli, tipologie, categorie (ulteriormente divisi in capitoli ed articoli).

Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);
- l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- la nota integrativa;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Con particolare riguardo alla nota integrativa, la stessa deve presentare un contenuto minimo costituito da:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I documenti di bilancio sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *"disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"* di cui al D.Lgs.118/11 e s.m..

In particolare, in considerazione dal fatto che *"(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)"* (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- i documenti del sistema di bilancio attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare [*principio n. 1 - Annualità*];
- il bilancio è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese [*principio n. 2- Unità*];
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi [*principio n. 3 - Universalità; principio n. 5 - Veridicità e attendibilità; principio n. 9 - Prudenza*];
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite [*principio n. 4 - Integrità*].
 - la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili [*principio n.13 -Neutralità e imparzialità*];
 - il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale [*principio n. 18 - Prevalenza della sostanza sulla forma*];
 - nel definire gli stanziamenti del nuovo documento contabile è stata considerata la continuità dell'attività gestionale, per cui esiste un legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e le previsioni di bilancio. Gli effetti di un esercizio, anche se non

completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile [*principio n. 10 - Coerenza e principio n. 11 - Continuità*].

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali -TUEL). In particolare l'art. 11, comma 3, del D.lgs. 118/2011 e l'Allegato n. 4/1 allo stesso D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" indicano la "Nota integrativa" tra gli allegati al bilancio di previsione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, infatti, la nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso, svolgendo una funzione descrittiva in merito ai dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi, informativa, in quanto apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile ed esplicativa, indicando le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili. In nuovi principi, consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato.¹

¹ https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/principi_contabili/

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il bilancio di previsione 2026-2028 è stato predisposto sulla base delle previsioni elaborate in base alle linee di indirizzo della Giunta comunale.

Le previsioni sono state predisposte prendendo in considerazione le spese obbligatorie, quelle consolidate e quelle derivante da obbligazioni assunte in esercizi precedenti.

Il bilancio è redatto secondo i seguenti principi:

1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

SEZIONE 1 - BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2026-2027-2028

1. IL BILANCIO FINANZIARIO TRIENNIO 2026-2027-2028

Il bilancio finanziario è il documento nel quale sono riportate tutte le previsioni di entrata e di spesa riferite all'esercizio. Come stabilito dall'art. 79 dello Statuto d'Autonomia e dall'articolo 48 della L.P. n. 18/2015 ad oggetto "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati. Dal 2017 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.

Di seguito, con gli schemi, si provvede ad effettuare un raffronto tra i vecchi schemi di bilancio e i nuovi schemi di previsione ricompresi nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato, i quali presentano una diversa struttura per la parte relativa alla Spesa e all'Entrata rispetto al passato.

In particolare, nello schema sotto riportato, si evidenzia la struttura della SPESA del bilancio di previsione finanziario secondo le disposizioni D. Lgs.118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014 e redatto secondo lo schema previsto nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato confrontato con i vecchi schemi di bilancio.

SPESA

BILANCIO DECISIONALE autorizzazione consiglio comunale	• Missioni • Programmi • Titoli
BILANCIO DI GESTIONE	• Macroaggregati • Capitoli • Articoli

Il prospetto mette in risalto i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale, ossia dello schema di bilancio che approva il Consiglio comunale e del bilancio gestionale parte spesa ovvero la classificazione a livello di piano esecutivo di gestione con il piano dei conti integrato. Il piano dei conti integrato è strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio ed individua gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili delle amministrazioni, ai fini del monitoraggio nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni.

Le SPESE sono classificate secondo criteri omogenei individuati dai regolamenti comunitari, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche, agevolare la "lettura" secondo la finalità di spesa, consentire pertanto la più ampia comparabilità dei dati di bilancio e permetterne l'aggregazione.

A tal fine, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti.

- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti dell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in TITOLI e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG (classification of the functions of government) di secondo livello che è lo strumento per consentire una valutazione omogenea delle attività della pubblica amministrazione.

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della Gestione, i programmi sono ripartiti in TITOLI, MACROAGGREGATI, CAPITOLI ed eventualmente ARTICOLI.

L'unità di voto per la SPESA è il PROGRAMMA, nei vecchi schemi l'unità elementare era l'INTERVENTO. Dal confronto – sopra riportato – della nuova classificazione rispetto allo schema precedente emerge che, nonostante l'unità elementare gestionale sia rimasta il capitolo, le spese sono suddivise inizialmente per missioni e programmi, ovvero in modo da evidenziare gli obiettivi strategici e le attività da svolgere per realizzarli, mettendo in secondo piano i titoli a differenza della precedente struttura che prevedeva una iniziale suddivisione della spesa per titoli.

Nello schema di seguito riportato si evidenziano i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale e gestionale parte ENTRATA con il piano dei conti integrato dei nuovi schemi del bilancio armonizzato raffrontato ai vecchi schemi di bilancio.

ENTRATA

BILANCIO DECISIONALE autorizzazione consiglio comunale	• Titoli • Tipologie
BILANCIO DI GESTIONE	• Categorie • Capitoli • Articoli

Pertanto ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 le ENTRATE sono state aggregate in TITOLI, TIPOLOGIE e CATEGORIE, come di seguito specificato:

- titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto consiliare;

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della gestione, le Tipologie sono ripartite in categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza, in capitoli ed eventualmente in articoli.

Dal confronto – sopra riportato – della nuova classificazione rispetto allo schema precedente emerge che le entrate vengono rappresentate nel documento di programmazione in modo più sintetico, infatti l'unità elementare a livello di bilancio passa dalla risorsa alla tipologia.

Prospetto riepilogativo delle ENTRATE e delle SPESE, classificate in base ai TITOLI del Bilancio di previsione finanziario - Comparazione tra nuovo e vecchio schema di bilancio

	ENTRATE	SPESA	
VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO	VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO
AVANZO	AVANZO	DISAVANZO	DISAVANZO
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		
Tit. 1 Entrate tributarie	Tit. 1 entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tit. 1 Spese correnti	Tit. 1 Spese correnti
Tit. 2 Entrate derivanti da contributi, trasferimenti, stato provincia	Tit. 2 trasferimenti correnti	Tit. 2 Spese in conto capitale	Tit. 2 Spese in conto Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie capitale

Tit. 3 Entrate extratributarie	Tit. 3 Entrate extratributarie	Tit. 3 Spese per rimborso di prestiti	Tit. 4 Rimborso di prestiti Tit. 5 Chiusura anticipazione tesoreria capitale
Tit. 4 entrate derivanti da alienazione, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti	Tit. 4 entrate in conto capitale Tit. 5 entrate da riduzione attività finanziarie	Tit. 4: Spese per servizi per conto terzi	Tit. 6 Spese per servizi c/ terzi e partite di giro
Tit. 5 entrate derivanti dall'accensione di prestiti	Tit. 6 accensione di prestiti Tit. 7 anticipazione di tesoreria		
Tit. 6 entrate servizi per conto terzi	Tit. 8 entrate per conto terzi e partite di giro		

Nei vecchi schemi di bilancio avevamo VI TITOLI di bilancio per la parte relativa all'entrata, mentre nei nuovi schemi i titoli sono VIII. I nuovi titoli sono: TITOLO V – entrate da riduzione attività finanziaria e TITOLO VII- Anticipazione di tesoreria. Per quanto riguarda la parte relativa alla spesa i titoli passano da IV a VI e quindi vengono aggiunti i TITOLO III – Spese per incremento attività finanziarie e TITOLO V – Chiusura anticipazione tesoreria.

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA SPESE CORRENTI

TABELLA DI RACCORDO TRA NUOVO E VECCHIO SCHEMA DI BILANCIO INTERVENTI VERSO MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI	
VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO
Suddivisione per INTERVENTI	Suddivisione per MACROAGGREGATI
1.1 PERSONALE	1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1.7 IMPOSTE E TASSE	1.2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
1.2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1.3 PRESTAZIONE DI SERVIZI	
1.4 UTILIZZO BENI DI TERZI	
1.5 TRASFERIMENTI	1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI
	1.5 TRASFERIMENTI DI TRIBUTI
	1.6 FONDI PEREQUATIVI
1.6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.7 INTERESSI PASSIVI
1.8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.8 ALTRE SPESE PER REDDITI DI CAPITALE
1.9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	1.9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
1.10 FONDO SVALUTAZIONI CREDITI	1.10 ALTRE SPESE CORRENTI
1.11 FONDO DI RISERVA	1.11 FONDO DI RISERVA

Raffrontando i vecchi schemi di bilancio con i nuovi schemi del bilancio armonizzato, possiamo evidenziare le seguenti differenze:

- il macroaggregato 3 *“Acquisto di beni e servizi”*, corrisponde in linea generale agli interventi 2, 3 e 4 della spesa corrente del precedente schema di bilancio, ossia la spesa per acquisto di beni di consumo, prestazioni di servizi e utilizzo beni di terzi.
- il macroaggregato 1 *“Redditi da lavoro dipendente”* corrisponde all'intervento 1 del titolo 1 della spesa corrente del precedente schema, ossia la spesa del personale.
- il macroaggregato 2 *“Imposte e tasse a carico dell'ente”* corrisponde all'intervento 7 della spesa corrente del precedente schema del bilancio, ossia la spesa per imposte e tasse.
- i macroaggregati 4 *“Trasferimenti correnti”*, 5 *“Trasferimenti di tributi”*, 6 *“Fondi perequativi”* corrispondono all'intervento 5 della spesa corrente del precedente schema di bilancio, ossia alla spesa per trasferimenti.

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA DI RACCORDO TRA NUOVO E VECCHIO SCHEMA DI BILANCIO

INTERVENTI VERSO MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE	
VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO
Suddivisione per INTERVENTI	Suddivisione per MACROAGGREGATI
	2.1 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE
2.1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 2.3 ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 2.4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 2.5 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE 2.6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.2 INVESTIMENTI FISSI LORDI
2.7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2.3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 2.5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
2.8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 2.9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	3.1 ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
2.10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	3.2 CONCESSIONI CREDITI A BREVE TERMINE 3.3 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIOLUNGO TERMINE
	3.4 ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Nella tabella sopra riportata i macroaggregati del titolo 2 della spesa *“Spesa in conto capitale”* e del titolo 3 *“Spesa per incremento attività finanziarie”* del bilancio armonizzato sono messi a confronto con i vecchi interventi dello schema di bilancio.

Gli interventi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 della spesa in conto capitale del precedente schema di bilancio, ossia la spesa per acquisizione di beni immobili, espropri e servitù onerose, acquisti di beni mobili, macchine e attrezzature ed incarichi professionali esterni corrispondono in linea generale al macroaggregato 2 delle spese in conto capitale denominato *“Investimenti fissi lordi”*.

L'intervento 7 della spesa in conto capitale del precedente schema di bilancio, ossia la spesa per i trasferimenti di capitale viene associata ai nuovi schemi al titolo 2 macro aggregato 4 delle spese in conto capitale denominato *“Trasferimenti in conto capitale”* e il macroaggregato 3 denominato *“Contributi agli investimenti”*.

COMUNE DI SORAGA

PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2026 - 2028

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	819.225,62								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		372.823,31	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	559.105,78	558.800,00	558.800,00	558.800,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.893.650,40	1.658.570,64	1.567.161,93	1.567.161,93
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	594.021,36	400.938,97	329.295,56	329.295,56					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	816.362,93	699.240,00	688.966,37	688.966,37					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.508.840,09	546.906,58	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.434.604,06	910.238,22	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.478.330,16	2.205.885,55	1.577.061,93	1.577.061,93	Totale spese finali.....	3.328.254,46	2.568.808,86	1.567.161,93	1.567.161,93
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	594.135,61	578.500,00	578.500,00	578.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	614.967,99	578.500,00	578.500,00	578.500,00
Totale	4.422.465,77	3.134.385,55	2.505.561,93	2.505.561,93	Totale	4.303.122,45	3.507.208,86	2.505.561,93	2.505.561,93
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.241.691,39	3.507.208,86	2.505.561,93	2.505.561,93	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.303.122,45	3.507.208,86	2.505.561,93	2.505.561,93
Fondo di cassa finale presunto	938.568,94								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

2. DIMOSTRAZIONE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte della gestione corrente da quella degli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione.

In particolare, la predisposizione della parte corrente composta dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

2.1 PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO DI BILANCIO

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

2.2 COMPOSIZIONE ED EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente Superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di Finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

Il conseguimento *dell'equilibrio di parte corrente* è quindi raggiunto con il concorso del fondo pluriennale vincolato di entrata a copertura delle spese imputate ad esercizi futuri.

Di seguito il prospetto:

COMUNE DI SORAGA

PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2026

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	9.491,67	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.658.978,97 0,00	1.577.061,93 0,00	1.577.061,93 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	1.658.570,64 0,00 328,89	1.567.161,93 0,00 328,89	1.567.161,93 0,00 328,89
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	9.900,00 0,00 0,00	9.900,00	9.900,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente (3)		0,00	0,00	0,00

2.3 COMPOSIZIONE ED EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio della parte in conto capitale:

2.4 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

COMUNE DI SORAGA

PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2026

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	363.331,64	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	546.906,58	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	910.238,22	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00

2.5 EQUILIBRIO DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo. L'Ente presenta un fondo di cassa iniziale dell'esercizio 2026 pari ad euro 819.225,62 e un fondo di cassa finale presunto dell'esercizio 2026 pari a 938.568,94 €

OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

Vista la nota informativa della P.a.t. – Unità di missione strategica coordinamento enti locali del 11.01.2019 con la quale si comunica che a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla Legge 232/2016, inoltre, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e 101/2018 i comuni potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa, inoltre i comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri di bilancio, sopra riportato.

3. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha sancito il superamento del saldo di finanza pubblica disciplinato dall'art. 1, commi 465, 466 e 468 della Legge n. 232/2016 (Legge finanziaria 2017). Il suddetto vincolo di finanza pubblica considerava rilevanti ai fini del saldo le spese di investimento ma non considerando altresì rilevanti alcune forme di finanziamento dei medesimi, come l'avanzo di amministrazione, i mutui e il fondo pluriennale vincolato di entrata non finanziato da entrate finali. Tale meccanismo comportava che le amministrazioni non potessero utilizzare il proprio avanzo di amministrazione realizzato nel corso delle varie gestioni, salvo l'acquisizione di limitati spazi finanziari utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche. La Corte Costituzionale è intervenuta con le sentenze n. 274/2017 e n. 101/2018 sancendo che l'avanzo di amministrazione deve rimanere nella disponibilità dell'ente che lo realizza e che pertanto non può essere oggetto di prelievo forzoso. La Consulta ha dunque dichiarato illegittimo il comma 466

dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 nella parte in cui stabilisce che dal 2021 tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato da entrate finali (escluso dunque l'avanzo). In seguito alle sentenze della Corte Costituzionale è intervenuta la Ragioneria dello Stato con la Circolare n. 25/2018 precisando che, soltanto per il 2018, gli enti locali possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011. Infine il comma 821 dell'art. 1 della Legge 145/2018, abrogando le disposizioni precedenti, ha disposto che dall'esercizio 2019 gli enti locali si considerano in equilibrio qualora garantiscano un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011. Dalla nuova disposizione ne deriva che gli enti locali devono garantire soltanto il mantenimento di un equilibrio che già devono rispettare: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale desunto dal prospetto di verifica di cui all'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011. Ciò significa che dal 2019 l'avanzo di amministrazione diviene un'entrata rilevante non solo per l'equilibrio di parte capitale ma anche per l'equilibrio di parte corrente ovvero se applicato a finanziamento di spese correnti.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In base al principio della competenza finanziaria potenziata: "le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile". L'introduzione del principio della competenza finanziaria potenziata presuppone la gestione e la programmazione dei diversi orizzonti temporali di riferimento tra il ciclo dell'entrata ed il ciclo della spesa. Lo strumento che permette di imputare negli anni successivi impegni finanziati da entrate a destinazione vincolata accertate e imputate nel medesimo anno, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio, è il fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato (F.P.V.) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Nel bilancio di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata finanzia le spese già impegnate negli esercizi precedenti per le quali si verifica l'esigibilità nell'anno, e il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita, costituito dalla quota di risorse accertate negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.) PARTE CORRENTE			
	2026	2027	2028
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PER SPESE CORRENTI	9491,67	-	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.) PARTE CONTO CAPITALE			
	2026	2027	2028
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PER SPESE DI INVESTIMENTO	363.331,64	-	-

Il F.P.V. verrà aggiornato sia in entrata che in spesa, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui nel corso dell'anno 2025, anche parziale, sulla base delle variazioni che saranno intervenute nei crono programmi di spesa.

5. ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI COMMERCIALI AI SENSI DEL COMMA 859 E SEG. DELLA LEGGE 145/2018.

Non ricorrono le condizioni per la costituzione di detto fondo in quanto lo stock di debiti commerciali è risultato negli anni sempre pari a zero, inoltre risultano rispettati i termini di pagamento, come risulta dalla piattaforma dei Crediti Commerciali presso la Ragioneria Generale dello Stato.

6. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

A partire dal 2016 trova applicazione anche nella Provincia Autonoma di Trento la riforma del sistema contabile volta all'armonizzazione dei bilanci del settore pubblico (decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118) che prevede l'applicazione dei nuovi principi contabili e dei nuovi schemi di bilancio.

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La consistenza iniziale del fondo crediti di dubbia esigibilità è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa. Si tratta, quindi, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione basati sulle previsioni di entrata del nuovo bilancio. Tale accantonamento rappresenta, quindi, un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

La consistenza definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i dati finali, con conseguente congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata).

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo, l'importo relativo alla componente stanziata è stato quantificato dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza + residui e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del D.lgs. 118/2011, il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità dovrà essere effettuato mediante le formule previste nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria: la relativa disciplina è contenuta nel punto 3.3 del principio e nell'esempio 5 dell'appendice tecnica al principio stesso.

I principi applicati per la determinazione del fondo sono i seguenti:

a) **Scelta del livello di analisi per il calcolo:** è possibile determinare l'accantonamento a livello più o meno aggregato; il livello minimo richiesto, rappresentato negli schemi allegati sia al bilancio di previsione che al rendiconto, è quello della tipologia, ma è stato scelto di fare riferimento al capitolo;

b) **Esclusione dal calcolo delle voci già previste dalla normativa**, ossia:

- crediti da altre amministrazioni pubbliche (Titolo II e titolo IV entrata);
- crediti assistiti da fidejussione;
- entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa;
- entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (in questo caso il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale).

c) **Esclusione di ulteriori voci per le quali non si ritiene di dover accantonare il FCDE:** le entrate che, in base alla stima della quota di FCDE ad esse corrispondenti, ottengono un indice di riscossione superiore a 1, non necessitano di accantonamento al FCDE in quanto entrata non di dubbia esigibilità;

d) **Definizione del periodo di osservazione:** la norma parla di ultimi cinque esercizi. Si ritiene di fare riferimento agli anni 2019-2023, in quanto esercizi chiusi per i quali, quindi, sono disponibili i dati definitivi di interesse.

e) **Raccolta dei dati su cui calcolare l'accantonamento.** I dati da raccogliere sono i seguenti:

accertamenti per singola voce e per ogni anno del periodo di riferimento: per quanto riguarda le voci che in passato sono state gestite per cassa, il dato da ricercare è quell'importo che sarebbe stato iscritto in bilancio se si fosse applicato anche in passato il nuovo principio della competenza finanziaria;

riscossioni "c/competenza + c/residui": il principio consente, per i primi 5 anni antecedenti alla riforma, di considerare tra le riscossioni anche quelle a residuo, aumentando il numeratore della formula e così, di fatto, limitando sul bilancio l'impatto negativo derivante dell'accantonamento al FCDE;

f) Calcolo dell'incidenza della riscossione sugli accertamenti del quinquennio:

questo risultato rappresenta la capacità effettiva di riscossione dell'ente rispetto alle proprie entrate. Rispetto alle 3 modalità di calcolo della media riportate nell'esempio 5 dell'appendice tecnica dei principi contabili (la media semplice o le due medie ponderate), è stato scelto di applicare il Metodo n. 1 - Media semplice, che prevede sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui e che rappresenta un valore intermedio tra i due metodi tale da evitare un impatto eccessivo sul bilancio e nello stesso tempo un valore sufficientemente prudenziale;

g) Determinazione della percentuale di difficile esazione:

tale dato rappresenta la quota tendenziale di difficile esazione delle proprie entrate; si calcola come complemento a 100 del valore trovato al punto precedente (quindi, se la capacità di riscossione tendenziale del quinquennio precedente era risultata pari all' 80 %, il complemento a 100, e quindi la percentuale di difficile esazione, è pari al 20 %).

h) Calcolo accantonamento teorico al FCDE:

la percentuale di difficile esazione di cui al punto precedente va applicata allo stanziamento previsto nel bilancio di previsione della corrispondente entrata: la somma dei singoli accantonamenti costituisce l'importo teorico da stanziare in spesa nell'apposito capitolo dedicato.

i) Determinazione dell'accantonamento effettivo in bilancio:

Ricordato che gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, il Comune di Cembra Lisignago ha previsto che nel 2020 venga stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento pari al 95%, nel 2021 pari al 100% e nel 2022 e 2023 e successivi

Non sono state oggetto di svalutazione le seguenti entrate:

- le entrate del Titolo 2 "Trasferimenti correnti" in quanto crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche.

Sono state oggetto di svalutazione solo le entrate di cui al Titolo 3 "Entrate extratributarie" costituite dai proventi del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione e tariffa rifiuti per quanto concerne i costi comunali).

COMUNE DI SORAGA Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

PROVINCIA DI TRENTO

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *

Anno di bilancio 2026 - Anno di previsione 2026

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	558.800,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	558.800,00			
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00			
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	558.800,00			
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	400.938,97			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	400.938,97			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	598.700,00	328,89	328,89	0,05
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	20.500,00			
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	10.000,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	40,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	70.000,00			
3000000	TOTALE TITOLO 3	699.240,00	328,89	328,89	0,05
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	362.662,58			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	362.662,58			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	78.750,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasfer. da PA e da UE	78.750,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	83.994,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	21.500,00			
4000000	TOTALE TITOLO 4	546.906,58			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00			
	TOTALE GENERALE (****)	2.205.885,55	328,89	328,89	0,01
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	1.658.978,97	328,89	328,89	0,02
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	546.906,58			

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO O EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	558.800,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	558.800,00			
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00			
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	558.800,00			
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	329.295,56			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	329.295,56			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	588.426,37	328,89	328,89	0,06
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	20.500,00			
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	10.000,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	40,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	70.000,00			
3000000	TOTALE TITOLO 3	688.966,37	328,89	328,89	0,05
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei transf. da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00			
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00			
	TOTALE GENERALE (***)	1.577.061,93	328,89	328,89	0,02
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	1.577.061,93	328,89	328,89	0,02
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00			

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	558.800,00 0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	558.800,00			
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00			
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	558.800,00			
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	329.295,56			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	329.295,56			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	588.426,37	328,89	328,89	0,06
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	20.500,00			
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	10.000,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	40,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	70.000,00			
3000000	TOTALE TITOLO 3	688.966,37	328,89	328,89	0,05
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasfer. da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00			
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00			
	TOTALE GENERALE (***)	1.577.061,93	328,89	328,89	0,02
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	1.577.061,93	328,89	328,89	0,02
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00			

7. ENTRATE E SPESE DI CARATTERE NON RIPETITIVO

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. È definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non sia espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'Ente quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando non superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Nel bilancio 2026-2027 sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti:

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO
EQUILIBRIO ENTRATE E SPESE DI CARATTERE NON RIPETITIVO

ENTRATE	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
CAP. 11 / 0: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CAP. 650 / 0: SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	500,00	500,00	500,00
Totale ENTRATE non ripetitive	20.500,00	20.500,00	20.500,00

USCITE	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
CAP. 1181 / 2: SPESE INERENTI L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE	0,00	0,00	0,00
CAP. 1301 / 2: ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE FINANZIARIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CAP. 1301 / 4: RIMBORSO PER SPESE SUPPLENZE PERSONALE PER SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00
CAP. 1480 / 0: RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - GESTIONE TRIBUTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CAP. 1551 / 321: RIMBORSO DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	18.000,00	3.000,00	3.000,00
CAP. 1634 / 183: SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE - TECNICO COMUNALE	500,00	0,00	0,00
CAP. 1703 / 13: LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	300,00	300,00	300,00
CAP. 1733 / 164: SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S	200,00	200,00	200,00
Totale SPESE non ripetitive	57.000,00	41.500,00	41.500,00

SQUILIBRIO	36.500,00	21.000,00	21.000,00
-------------------	------------------	------------------	------------------

La differenza tra entrate e spese non ricorrenti è finanziata con entrate correnti ordinarie.

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

8. FONTI DI FINANZIAMENTO

Di seguito viene riportato uno schema generale delle fonti di finanziamento che verranno analizzate nei punti successivi. Le entrate sono ripartite come segue:

titolo 1 - comprende le entrate aventi natura tributaria, soggette a discrezionalità impositiva, che si manifesta mediante regolamenti;

titolo 2 - vi sono iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente per assicurare l'ordinaria attività dell'ente;

titolo 3 - sono incluse tutte le proprie entrate di natura extratributaria, provenienti per la maggior parte da proventi di natura patrimoniale e dall'erogazione di servizi;

titolo 4 - formato da entrate derivanti da alienazioni di beni, da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da privati, destinate a finanziare le spese d'investimento;

titolo 5 - entrate derivanti dalla riduzione di attività finanziarie, quali l’alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine, e gli eventuali prelievi dai conti di deposito di indebitamento;

titolo 6 - entrate derivanti dall’accensione di prestiti; *titolo 7* - entrate provenienti dall’istituto Tesoriere, sotto forma di anticipazioni ovvero finanziamento a breve termine; *titolo 9* - comprende le entrate derivanti da operazioni di partite di giro e per conto di terzi.

Nella seguente tabella sono evidenziate le componenti delle risorse finanziarie previste per la programmazione 2026-2028

TITOLI DELL'ENTRATA	2026	2027	2028
Utilizzo avanzo di amministrazione	-	-	-
FPV Parte corrente	9.491,67	-	-
FPV Parte capitale	363.331,64	-	-
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	558.800,00	558.800,00	558.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	400.939,97	329.295,56	329.295,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie	699.240,00	688.966,37	688.966,37
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	546.906,58	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazione da tesoriere	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	578.500,00	578.500,00	578.500,00
TOTALE TITOLI	3.134.385,55	2.505.561,93	2.505.561,93
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.507.208,86	2.505.561,93	2.505.561,93

Uno dei principali presupposti per effettuare una pianificazione strategica ed un’efficiente programmazione operativa è rappresentato dall'esistenza di un quadro normativo stabile della finanza locale. L'incompiuto processo del federalismo locale, la reiterata assenza di un ambito normativo dai contorni chiari e definiti, i ritardi nell'emanazione di provvedimenti che incidono sensibilmente sulla situazione finanziaria degli enti locali disegnano scenari continuamente mobili che non consentono l'elaborazione di linee di indirizzo finanziario definitive e durevoli. Anche in sede locale, l'esercizio delle competenze legislative da parte della Provincia nell'ambito della definizione del quadro della finanza comunale, anche se cerca di introdurre spazi e strumenti nuovi di esercizio di autonomia finanziaria ai comuni, sconta, rispetto al processo di programmazione, ritardi e continue modifiche, per di più derivanti dal sistema nazionale. Se l'assetto finanziario delle autonomie speciali, come noto, non è infatti direttamente regolato dalle norme statali, ciò non di meno a garanzia dell’unitarietà del sistema italiano tali enti sono chiamati a partecipare alla solidarietà nazionale e alla perequazione delle risorse finanziarie, nel rispetto di tutti i vincoli ad essa imposti sia interni che internazionali. Il contemperamento tra le esigenze dell’autonomia finanziaria della specialità, da un lato, e la concretizzazione della consapevolezza di essere parte di un unico ordinamento, attraverso la previsione di forme di partecipazione alla perequazione delle risorse finanziarie, dall’altro, porta spesso ad un'incertezza del quadro di riferimento, che inevitabilmente si trasferisce anche al livello degli enti locali.

Si sottolinea altresì il quadro di riferimento (giuridico, istituzionale e finanziario) venutosi a creare a causa della straordinaria situazione pandemica vede una completa modifica dei riferimenti e delle prospettive sui cui era stata concordemente impostata la finanza locale per i prossimi anni.

8.1 ANALISI DELLE RISORSE CORRENTI

Come detto le entrate sono suddivise per titoli, secondo la fonte di provenienza, a loro volta articolati in tipologie e categorie.

8.1.1 TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	PREVISIONI DEFINITE DEL 2025	2026	2027	2028
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	558.350,00	558.800,00	558.800,00	558.800,00
COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	-	-	-	-
FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	-	-	-	-
FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-
TOTALE	558.350,00	558.800,00	558.800,00	558.800,00

Il sistema impositivo rappresenta la principale leva dell'autonomia finanziaria degli Enti locali e conseguentemente la principale leva di finanziamento delle funzioni pubbliche, nel sistema delle autonomie delineato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Quest'ultima ha consolidato nel nostro ordinamento i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dando vita ad un sistema equi ordinato in cui, in coerenza con il principio di sussidiarietà (verticale), le funzioni amministrative devono essere esercitate a livello locale, salvo per quelle attribuzioni che richiedano una gestione unitaria.

In questo nuovo scenario, che vede ribaltato il tradizionale principio del "trasferimento di funzioni" dallo Stato, alle Regioni ed ai Comuni basato su una finanza di tipo derivato, si assiste al recupero da parte dei vari livelli di governo della loro autonomia finanziaria sia sotto il profilo della capacità decisionale di erogazione di spesa ed acquisizione di entrate, sia sotto il profilo dell'autonoma applicazione di tributi ed entrate propri. Quest'ultimo aspetto comporta per gli enti locali una maggiore responsabilizzazione in merito alla valutazione dei propri programmi di spesa, che dipenderanno sempre più dallo sforzo fiscale che si riterrà di applicare e dalla percezione da parte dei contribuenti dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse reperite.

In ambito locale la potestà legislativa esercitata dalla Provincia con l'istituzione dell'IMIS ha accentuato l'orientamento alla capacità di autonoma applicazione di entrate proprie.

Il Comune di Soraga di Fassa ha adottato il proprio regolamento che disciplina l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, quale tributo proprio del Comune; esso è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da quanto disposto dall'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e il presupposto d'imposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione dell'IMIS sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal regolamento stesso.

Il regolamento stabilisce che fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale fissa, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della legge provinciale n. 14, i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento. La deliberazione, adottata di norma entro l'approvazione del Bilancio di previsione, viene periodicamente aggiornata e comunque ogni tre anni, e trova applicazione per il periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d'imposta successivi fino all'aggiornamento. Allo scopo di determinare i valori ed i parametri di cui al comma 1 la Giunta Comunale tiene in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure

di espropriazione per pubblica utilità ed i valori dichiarati in sede di compravendita, successione ereditaria e donazione. I valori possono essere determinati in modo articolato per le diverse zone territoriali del Comune. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini IM.I.S. salvo casi particolari stabiliti nel regolamento.

Nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IMIS in vigore dal 2018. Conseguentemente e coerentemente l'Amministrazione comunale intende confermare le aliquote previste nell'anno 2026, che garantiscono, da una parte, il raggiungimento di un equilibrio di bilancio e dall'altra un contenimento della pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie.

Alla luce delle disposizioni stabilite dalla Provincia con le modifiche normative illustrate e delle scelte operate dal Consiglio comunale le aliquote e detrazioni dell'IM.I.S. per Soraga di Fassa sono fissate come da tabella seguente:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze (escluse cat. A1, A8 e A9)	Esenti	
Abitazione principale di categoria cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,35%	€ 300,33
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%	
Fabbricati di tipo produttivo (cat. A10, C1, C3 e D2)	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo (cat. D1, D3, D4, D6, D7 e D8- gli ultimi due con rendita superiore ad euro 50.000,00)	0,79%	
Fabbricati strumentale all'attività agricola	0,1%	€ 1.500,00
Aree edificabili	0,895%	
Altri fabbricati non compresi nelle categorie precedenti	0,895%	

La *detrazione d'imposta*: la detrazione per l'abitazione principale, le fattispecie assimilate e le relative pertinenze di cui alle categorie catastali A1, A8, e A9 non è più uguale ed indifferenziata ma personalizzata per ogni singolo Comune. Con deliberazione n. 358 del 9 marzo 2015, la Giunta provinciale, in attuazione dell'articolo 14 comma 3 della L.P. n. 14/2014, ha stabilito l'importo della detrazione per abitazione principale (e fattispecie assimilate) ai fini IMIS per i comuni in 630,45 euro. Il Comune può aumentare (non ridurre) la detrazione fissata per legge fino alla concorrenza dell'imposta dovuta. Può anche articolare la manovra sull'abitazione principale con un mix tra aliquota e detrazioni, anche in questo caso in funzione delle rendite presenti nel proprio territorio, della ripartizione dei fabbricati tra le varie categorie "A" e della complessiva politica fiscale che intende porre in essere.

Per i fabbricati strumentali all'attività agricola è prevista una deduzione d'imponibile di € 1.500,00=. La deduzione si applica sulla rendita catastale prima del calcolo del valore (cioè della base imponibile del fabbricato). Il Comune può aumentare la deduzione anche fino alla piena concorrenza dell'imposta dovuta per ogni singolo fabbricato (si tratta infatti di una deduzione oggettiva e non soggettiva).

In bilancio figurano specifiche risorse, una per l'IMIS per il gettito di competenza dell'esercizio ed una per gli arretrati derivanti dall'attività di liquidazione e accertamento.

Le operazioni di accertamento sono effettuate utilizzando varie base dati a disposizioni, in primo luogo gli archivi forniti dall'Ufficio del Catasto e quelli interni estrapolati dall'anagrafe comunale.

TARIFFA RIFIUTI (TARI)

L'art. 1 comma 704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014, istitutiva dell'Imposta Unica Comunale composta dal prelievo IMUP-TASI-TARI) ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che istituiva il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Conseguentemente, a partire dall'anno 2014, il prelievo di natura tributaria destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili (c.d. maggiorazione TARES) che nell'anno 2013 era associato alla tariffa rifiuti, viene scisso da quest'ultima e diviene prelievo autonomo (TASI). Per quanto riguarda la tariffa rifiuti, la citata Legge di stabilità 2014 conferma la facoltà, già prevista dalla precedente normativa, di istituire una tariffa di natura corrispettiva qualora i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. La gestione e riscossione della tariffa rifiuti per la Val di Fassa continua ad essere in capo al servizio

entrate della Gestione associata del Comun General de Fascia. In questo ambito vi è un rapporto costante fra uffici comunali e l'ufficio della gestione associata, per disporre degli elementi informativi necessari a operare al meglio le scelte di organizzazione del servizio stesso e di determinazione delle tariffe delle utenze (domestiche e non domestiche), sempre nel rispetto dell'obbligo normativo di copertura dei costi della gestione del servizio. Per quanto riguarda la maggiorazione TARES prevista una tantum per l'anno 2013 (euro 0,30 da applicarsi alle superficie assoggettabili alla tariffa rifiuti), l'attività di riscossione della medesima, affidata sempre alla gestione associata servizio entrate del Comun General de Fascia, è in fase di esaurimento. Rimangono a carico della gestione associata tutte le attività di recupero delle somme dovute e non pagate, ivi comprese quelle derivanti dall'attività di accertamento posta in essere dall'ente gestore, come disposto dall'art. 1 comma 705 della L. 147/2013.

8.1.2 TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

Le entrate di questo titolo sono suddivise in cinque tipologie con riferimento ai soggetti eroganti.

TRASFERIMENTI CORRENTI	PREVISIONI DEFINITE DEL 2025	2026	2027	2028
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	531.337,53	400.938,97	329.295,56	329.295,56
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	-	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	-	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-	-	-	-
DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	-	-	-	-
TOTALE	531.337,53	400.938,97	329.295,56	329.295,56

TIPOLOGIA 101 – TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

La Tipologia 1.01 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”, comprende i trasferimenti erogati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche. Si analizzano di seguito i principali trasferimenti assegnati dalla Provincia.

La quantificazione delle risorse assegnate nel prossimo triennio a valere sul **Fondo di solidarietà (Fondo perequativo netto)** è avvenuta sulla base di quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, e chiarisce che nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 le parti hanno condiviso i criteri per la revisione del modello di riparto del Fondo perequativo. Tali criteri prevedevano tra l'altro che le variabili finanziarie che hanno concorso alla definizione del riparto venissero aggiornate ogni anno con gli ultimi dati disponibili, in modo da poter cogliere la dinamica dei fenomeni di spesa e di entrata, e che le variazioni derivanti dall'applicazione del nuovo modello fossero introdotte con gradualità, con quote cumulative annuali pari al 20% della variazione totale, fino ad arrivare a regime nel 2024. Ora, alla luce dell'incertezza e dell'instabilità del quadro finanziario sia per gli enti locali sia per la Provincia, conseguente all'emergenza energetica, le parti hanno ritenuto opportuno sospendere per il 2021 l'aggiornamento delle variabili finanziarie che concorrono alla definizione del riparto applicando l'ulteriore quota del 20% della variazione totale già calcolata ai fini del riparto 2020, in modo da non introdurre ulteriori elementi di incertezza nella programmazione e di procedere con il ricalcolo della quota aggiuntiva assegnata per assicurare la copertura dell'eventuale squilibrio di parte corrente definito nell'allegato 1 al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, in particolare aggiungendo il dato 2019 alla media dei dati relativi all'equilibrio di parte corrente rielaborato secondo le modalità convenute. Il Protocollo prevede inoltre che ai comuni che presentano negli ultimi tre anni una media dell'equilibrio di parte corrente negativo sia assegnata una ulteriore quota del fondo perequativo. Alla luce delle problematiche individuate e tenendo conto che si rendono disponibili sul fondo perequativo base ulteriori risorse finanziarie, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, sottoscritto a Trento il 16/11/2021, le parti concordano di introdurre alcuni elementi di innovazione al modello di riparto, ed in particolare

l'aggiornamento del modello di riparto sulla base della media dei dati dei rendiconti di gestione dei comuni per gli esercizi 2017-2019, la validazione da parte dei comuni dei dati utilizzati ai fini del modello di riparto, e la rivalutazione della quota di riequilibrio.

Fondo specifici servizi comunali (vigilanza boschiva)

È ricompreso in tale fondo il trasferimento provinciale a parziale copertura delle spese sostenute per i servizi relativi alla gestione associata del servizio di custodia forestale di cui il Comune di Sen Jan è capofila.

Fondo specifici servizi comunali (servizi socio-educativi della prima infanzia).

Relativamente ai servizi per la prima infanzia, tenuto conto dei livelli di spesa degli anni precedenti, nel protocollo d'intesa si ritiene che le risorse complessivamente stanziare sul Fondo specifici servizi permetteranno alla Provincia di mantenere costante il trasferimento pro-capite delle risorse agli enti competenti, anche eventualmente utilizzando le eccedenze sulle altre quote del fondo medesimo. È stato concordato di mantenere anche per l'anno scolastico 2025/2026 l'impegno a non incrementare le tariffe a carico delle famiglie. In caso di mancato rispetto di questo impegno, la Provincia ridurrà i trasferimenti del 5% pro-capite

Impiego del Fondo Investimenti Minori (FIM) in parte corrente

Il Comune di Soraga, nell'esercizio finanziario 2026, ha previsto l'utilizzo del F.I.M. in parte corrente solamente per il rimborso delle rate del prestito in conto capitale, contratto con la Provincia Autonoma di Trento nell'ambito dell'iter di estinzione anticipata dei mutui, come da L.P.n.14 del 30/12/2014

8.1.3 TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Rientrano in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip. 100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- Gestione dei beni. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale;
- Interessi attivi. Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso.

Per il prossimo triennio le entrate extratributarie sono così suddivise:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	PREVISIONI DEFINITE DEL 2025	2026	2027	2028
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	673.156,26	598.700,00	588.426,37	588.426,37
PROVENTI DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITÀ E ILLECITI	12.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
INTERESSI ATTIVI	17.715,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	35,00	40,00	40,00	40,00
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	91.414,32	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE	794.821,16	699.240,00	688.966,37	688.966,37

Risorse dalla gestione del servizio acquedotto e fognatura

Si ricorda che il modello tariffario con il quale vengono determinate le tariffe è quello del testo unico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 del 9 novembre 2007, che per il servizio acquedotto ha sancito l'eliminazione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti" e del "nolo contatore" suddividendo la tariffa in quota fissa (per ogni singola utenza) e quota variabile (per ogni metro cubo di acqua consumata) rapportate rispettivamente ai costi fissi e ai costi variabili del servizio e per il servizio fognatura ha confermato la diversa modalità di determinazione della tariffa per gli insediamenti civili e per quelli produttivi e ha suddiviso la tariffa in quota fissa (per ogni singola utenza) e quota variabile (per ogni metro cubo di acqua scaricata in fognatura) rapportate rispettivamente ai costi fissi e ai costi variabili del servizio.

Risorse dalla gestione del servizio di depurazione:

Il Comune provvede alla riscossione dei proventi della depurazione che vengono poi riversati alla Provincia applicando le tariffe stabilite da quest'ultima. Sul bilancio comunale si tratta pertanto di una posta meramente figurativa nel senso che all'entrata prevista tra i proventi, corrisponde un analogo importo fra le spese correnti. La previsione di entrata coincide con la previsione di spesa. Con delibera 908 del 30.05.2022 la PAT ha stabilito in Euro 0,81 per metro cubo, più IVA nella misura di legge, la tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, relativamente all'anno 2022. Alla data di redazione del presente provvedimento non sono ancora state approvate le tariffe per il 2026. Nella redazione del presente documento si tiene conto pertanto di quanto disposto con delibera della Giunta Provinciale n. 908 del 30.05.2022.

Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali

In questa voce sono ricompresi dei canoni di concessione e diritti reali di godimenti su terreni principalmente derivanti da affitti per la realizzazione di attività legate al turismo e dei canoni di monticazione relativi all'affitto di pascoli e malghe.

Canone unico - canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

A decorrere dall'esercizio 2021 è prevista nel titolo 3 dell'entrata l'applicazione del nuovo canone unico patrimoniale, istituito dall'art. 1 commi 816-847 della L. n. 160 dd. 27.12.2019 (legge di bilancio 2020). Tale canone riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari e deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Le previsioni di entrata si aggirano sui 42.000,00 euro.

8.2 ANALISI DELLE RISORSE STRAORDINARIE

8.2.1 TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip. 100/E), i contributi agli investimenti (Tip. 200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip. 300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip. 400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip. 500/E). Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio.

In particolare le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale.* Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- *Alienazioni immobiliari.* Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione;

- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari.* L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- *Cessione diritti superficie e Concessione di diritti patrimoniali.* La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie o concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria).
- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).* L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale:

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2026	2027	2028
TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	-	-	-
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	363.662,58	-	-
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	78.750,00	-	-
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	83.994,00	-	-
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	21.500,00	-	-
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	546.906,58	-	-

8.2.2 TITOLO 5 – ENTRATE DA RIDUZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE

In questo titolo sono indicate le entrate derivanti da alienazioni di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine ed i prelievi dai conti di deposito di indebitamento a carico dell'Ente. Nel prossimo triennio non si prevedono alienazioni di attività finanziarie.

8.2.3 TITOLO 6 – ACCENSIONE PRESTITI

In questo titolo sono indicate le entrate previste e derivanti dall'accensione di mutui destinati a finanziare le spese in conto capitale.

Nel triennio preso in esame al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari, non è per ora previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare spese di investimento.

9. TITOLO 7 - ANTICIPAZIONE TESORERIA

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 regola sia le modalità di utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate da legge, da trasferimenti o da prestiti dell'Ente (art. 180, comma 3, lett. d) per pagare spese correnti (art. 195), sia l'anticipazione che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222), così come modificato dalla Legge di bilancio per il 2020 – L. 160 del 27.12.2019, all'art. 1 co. 555 ha elevato il limite ai 3/12. Tale posta è prevista per sopperire alle momentanee deficienze di cassa, deficienze peraltro maggiormente acute in relazione ai problemi di liquidità della PAT, maggiore erogatrice di risorse. È iscritta sia in entrata che in uscita e quindi l'effetto sul bilancio complessivo è neutro, fino al momento della sua effettiva utilizzazione.

10. TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Questo titolo comprende le entrate derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi. I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

11. FONDO PLURIENNALE ISCRITTO IN ENTRATA

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a. in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b. in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato. Tale fondo è vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificatamente individuate, e pluriennale, in quanto destinato a garantire il raccordo tra più esercizi e a essere gestito in un arco temporale più esteso dell’esercizio annuale. Tale fondo trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. Nell’ambito dell’entrata in relazione alle risorse – accertate negli esercizi precedenti – che finanziano spese correlate che maturano la condizione di esigibilità tanto nell’esercizio corrente quanto negli esercizi successivi.

SEZIONE 3 ANALISI DELLE SPESE

12. ANALISI DELLE SPESE

In questa sezione sono evidenziate le spese complessive del bilancio. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014, in attuazione dell’armonizzazione contabile, prevede per le spese una prima articolazione in “Missioni” e “Programmi”, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Queste si distinguono ulteriormente in sei “Titoli”, che a loro volta si suddividono in “Macroaggregati”, secondo la loro natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e rendicontazione i macroaggregati sono ripartiti in capitoli

e articoli, che troveranno la loro rappresentazione nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione). In questa sezione viene effettuata un'analisi delle spese per titoli nel loro dettaglio secondo le previsioni per l'annualità 2020 come assestata. I titoli della spesa sono i seguenti:

titolo 1 – Spese correnti: comprendono le spese per funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come asili, scuole, assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze, ecc.

titolo 2 – Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.

titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall'istituto erogante all'Ente.

titolo 4 – Spese per rimborso prestiti: sono i rimborsi delle quote capitali dei mutui contratti per finanziare gli investimenti;

titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità; *titolo 7* – Uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi ed hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto d'imposta sia a titolo di IVA per effetto dell'istituto dello *split payment* e del *reverse charge*. Inoltre, come prescritto dalla normativa, includono anche le previsioni dei movimenti giornalieri riguardanti le entrate a specifica destinazione attivate per il pagamento della spesa corrente in attuazione dell'art.195 del Tuel.

SPESE – PREVISIONI DI COMPETENZA		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	2026	2027	2028
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.936.105,55	1.6528.570,64	1.567.161,93	1.567.161,93
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.580.497,20	910.238,22	-	-
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA	-	-	-	-
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	579.000,00	578.500,00	578.500,00	578.500,00
	TOTALE TITOLI	4.455.502,75	3.507.208,86	2.505.561,93	2.505.561,93

12.1 ANALISI DELLA SPESA CORRENTE

12.1.1 TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro. 101/U), le imposte e tasse (Macro. 102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro. 103/U), i trasferimenti correnti (Macro. 104/U), gli interessi passivi (Macro. 107/U), le spese per redditi da capitale (Macro. 108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro. 109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro. 110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione.
- *Trattamento accessorio (personale)*. Sono provvisoriamente imputati all'esercizio in la prestazione si riferisce. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di variazione di esigibilità, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla creazione del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione.

- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla creazione del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione.
- *Altre spese correnti*. In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati:
- Ammortamenti - Il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000.

SPESE CORRENTI	2026	2027	2028
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	511.374.71	473.738,00	473.738,00
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	39.355,00	39.335,00	39.335,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	761.650,00	757.050,00	757.050,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	160.650,00	160.650,00	160.650,00
INTERESSI PASSIVI	-	-	-
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	41.000,00	26.000,00	26.000,00
ALTRE SPESE CORRENTI	144.560.93	110.343,93	110.343,93
TOTALI	1.658.570,64	1.567.161,93	1.567.161,93

Macro aggregato 1 – Redditi di lavoro dipendente. Comprende le spese per le retribuzioni ed i contributi per il personale dipendente.

La previsione di spesa per il personale dipendente presenta un lieve aumento per coprire gli eventuali aumenti inseriti nel rinnovo contrattuale attualmente in fase di negoziazione.

Macro aggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell'Ente.

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente; - imposta di registro su contratti.

Macro aggregato 3 – Acquisto di beni e servizi. È la voce più rilevante delle spese correnti. Comprende le spese necessarie per l'acquisto dei vari beni di consumo e dei servizi necessari al funzionamento dell'Ente.

Tra questi ultimi si trovano le spese relative per: organi istituzionali, rappresentanza, manutenzioni, utenze e canoni, noleggi, contratti di servizio pubblico, servizi informatici e telecomunicazioni. Fanno parte di questo macro aggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente. Le previsioni sono state calcolate sul fabbisogno storico delle spese. Questo macro aggregato presenta un cospicuo incremento della spesa rispetto al 2021 dovuto all'innalzamento dei prezzi di energia elettrica e combustibili. È risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza locale.

Macro aggregato 4 – Trasferimenti correnti. Comprende le spese relative ai trasferimenti correnti a favore di Amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie e istituzioni sociali private.

Macro aggregato 7 – Interessi passivi.

Nessuna spesa

Macro aggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate.

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

Macro aggregato 10 – Altre spese correnti.

Comprende altresì il fondo di riserva, il fondo crediti di dubbia e difficile esazione, oltre l'IVA a debito.

12.1.2 RIMBORSI PRESTITI

Per ognuno degli anni considerati è stato inserito anche l'importo da restituire per l'estinzione anticipata dei mutui per euro 9.900,00.

12.2 ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale relative agli investimenti fissi lordi (Macro. 202/U), i contributi agli investimenti (Macro. 203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) e la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

In particolare, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera.* La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;

L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata.

- *Criterio d'imputazione.* Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti

- *Adeguamento del crono programma.* L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale, per le quali è prevista per tutte l'esigibilità entro la fine dell'esercizio di riferimento:

DESCRIZIONE	PREVISIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO E DEGLI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	72.500,00 €
COMPLETAMENTO RETE INFORMATICA, ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIVERSE X UFFICI COMUNALI + SITO	3.000,00 €
REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA STRADALE (ANCHE IN LINGUA LADINA)	2.000,00 €
ARREDO URBANO	15.000,00 €
INTERVENTI DI MANUTENZ STRAORD SU EDIFICIO SCOLASTICO	5.000,00 €
ACQUISTI STRAORDINARI SU EDIFICIO SCOLASTICO	5.000,00 €
INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI	1.000,00 €
OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE	28.000,00 €
CONTRIBUTI STRAORDINARI AL COMITATO MANIFESTAZIONI	5.000,00 €
CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL CAMPO SOCIALE	1.000,00 €
SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - PIAZZE – PONTI	200.000,00 €
LAVORI DI RIFACIMENTO PASSERELLA PEDONALE	78.750,00 €
ACQUISTO DI TERRENI	10.000,00 €
ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI PER LA VIABILITA'	6.000,00 €
SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00 €
SPESE PER VARIANTE AL PIANO REGOLATORE	20.000,00 €
ACQUISTI DI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER IL CORPO VIGILI DEL FUOCO	5.000,00 €
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	36.522,58 €
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA	5.000,00 €
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE ISOLE ECOLOGICHE E APPRONTAMENTO PIAZZOLE DI CONFERIMENTO RS	5.000,00 €
TRASFERIMENTO AL COMPENSORIO PER PROGETTO "INTERVENTO 19"	7.000,00 €
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO E DEL TRAFFICO	10.000,00 €
TOTALE	546.906,58

13. CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Questo titolo comprende la spesa per la restituzione delle anticipazioni effettuate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di cassa dell'Ente. Va letto insieme al Titolo 7 dell'entrata, anticipazione di tesoreria, cui si rinvia.

14. USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Il titolo 7 comprende le spese derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi. Va letto insieme al Titolo 9 dell'entrata (entrate per conto terzi e partite di giro), cui si rinvia.

SEZIONE 4 ANALISI DEL BILANCIO

15. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Soraga di Fassa non ha in essere garanzie.

16. INDEBITAMENTO CON ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA' E ANDAMENTO TENDENZIALE NEL PERIODO DI MANDATO

I Comuni possono ricorrere all'assunzione di prestiti, nell'assoluto rispetto di alcuni vincoli normativamente statuiti. Il primo di essi consiste nell'approvazione del rendiconto dell'esercizio riferito ai due anni precedenti rispetto a quello in cui i mutui sono deliberati. In secondo luogo l'art. 25, comma 3, della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede che il Comune possa effettuare nuove operazioni di indebitamento se l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto di una quota del 50 per cento dei contributi in conto annualità, non risulta superiore, a decorrere dal 2012, all'8 per cento delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso al nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in annualità.

L'unico indebitamento del Comune di Soraga di Fassa è quello relativo alla restituzione alla provincia di quanto dalla stessa anticipato per l'estinzione anticipata dei mutui, come da L.P.14 del 30/12/2014.

17. AVANZO PRESUNTO APPLICATO IN BILANCIO

Al Bilancio di previsione 2025 non risulta applicata alcuna quota dell'avanzo di amministrazione.

18. PARAMETRI ENTI DEFICITARI

Sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie i Comuni che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio. Tali condizioni sono rilevabili in un'apposita tabella, allegata al certificato sul rendiconto della gestione, contenente dei parametri obiettivi. Ai sensi dell'art. 242 del TUEL, qualora almeno la metà dei tali parametri presenta valori deficitari, l'ente è dichiarato strutturalmente deficitario. In sostanza i parametri permettono di individuare gli enti locali che presentano una situazione di difficoltà finanziaria non momentanea. Per il Comune di Soraga di Fassa la situazione a **rendiconto 2020 (ultimo rendiconto approvato) è la seguente:**

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)		X
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà		X
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III		X
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;		X
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del Tuel;		X
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;		X
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 25 della L.P. 3/2006;		X
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;		X
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;		X
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art 20 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.		X

SEZIONE 5 - ORGANISMI PARTECIPATI

19. ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

L'Ente non possiede organismi strumentali, per organismi strumentali si intendono gli enti previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'art. 114, comma 1, del medesimo decreto.

Al 31/12/2024 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA
AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOC. COOP.	0,82 %
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.	0,54 %
CONSORZIO ELETTRICO DI POZZA DI FASSA	0,12 %
TARENTINO DIGITALE S.P.A.	0,0032 %
TARENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,0068 %

20. ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

Non sono presenti enti ed organismi strumentali dell'ente.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Si rimanda al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed agli allegati del bilancio di previsione per ulteriori informazioni dovessero essere necessari.